



Città metropolitana  
di Venezia

*Il Segretario generale*

Atto organizzativo n. 15  
Provvedimento n. 20 del 24/06/2020

All'avv. Giuseppe Roberto Chiaia

Alla dott.ssa Francesca Parissi

Alle signore e signori dirigenti

e p.c. Al signor Sindaco metropolitano

**Oggetto:** *nomina gruppo di lavoro a supporto del RPCT nell'attività di gestione delle segnalazioni whistleblowing*

Cortesi collaboratrici e collaboratori,

premesso che con decreto di Sindaco metropolitano n. 08 del 30/01/2020 è stato approvato l'aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2020–2022;

Preso atto che l'istituto giuridico c.d. whistleblowing, introdotto dall' art. 1 co. 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea, ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

Vista la legge n.179/2017 di riforma del whistleblowing che, oltre alle protezioni per i segnalanti, ha introdotto alcuni obblighi per le Pubbliche Amministrazioni, tra cui l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;

Considerato che la legge 179/2017 assegna al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni ed in particolare:

- il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute", da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell'art. 54-bis pena le sanzioni pecuniarie

dell’Autorità (commi 1 e 6, art. 54-bis). Tale attività si sostanzia in una significativa attività istruttoria;

- spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell’art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Giova evidenziare che già appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al whistleblower di integrarla;
- una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione il RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. L’onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell’Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti;
- per lo svolgimento dell’istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

In considerazione dei numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al RPCT nonché dell’ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, l’Autorità ritiene fondamentale (determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 parte III paragrafo 3) che il RPCT per svolgere la delicata attività di verifica e di analisi delle segnalazioni possa avvalersi, laddove le dimensioni organizzative lo consentano, possa avvalersi del supporto di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere chiaramente identificati in apposito atto organizzativo. Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza, sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del soggetto segnalato, cui è sottoposto il RPCT. Si rammenta che ai sensi dell’art.1, co. 14, della legge 190/2012 la violazione da parte di dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare;

Tutto ciò premesso, con il presente atto organizzativo si ritiene pertanto di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare a supporto del RPCT nell’attività di gestione delle segnalazioni whistleblowing, che potrà essere integrato successivamente, i cui componenti saranno soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT, come segue:

- Avvocatura: Avv. GIUSEPPE ROBERTO CHIAIA
- Ufficio controllo Anticorruzione e Trasparenza: dott.ssa FRANCESCA PARISSI a far data dal 01.07.2020

Cordiali saluti.

Il Segretario generale  
Maria Cristina Cavallari  
(firmato digitalmente)